



**COMUNE DI VEJANO**  
PROVINCIA DI VITERBO



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E TEMPORANEAMENTE  
SOSTITUTIVE.

Al sensi degli artt. 2 e 3 della legge 04/01/1968, n. 15  
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla lega-  
lizzazione e autenticazione di firme".



**COMUNE DI VEJANO**  
PROVINCIA DI VITERBO



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E TEMPORANEAMENTE  
SOSTITUTIVE.

Al sensi degli artt. 2 e 3 della legge 04/01/1968, n. 15  
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla lega-  
lizzazione e autenticazione di firme".



COMUNE DI VEJANO  
PROVINCIA DI VITERBO



Art. 1

1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4/1/1968, n. 15, stabilisce per quali certificazioni e per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della stessa legge.

2. Il Regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

3. La facoltà conferita ai cittadini dal presente Regolamento, nel rispetto della legge 4/1/1968, n. 15, si riferisce solamente alla documentazione richiesta a corredo di domande presentate alla pubblica Amministrazione per ottenere atti amministrativi, con esclusione dei rapporti interprivatistici e della documentazione inerente l'attività giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 10, 2° comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in suo possesso o che essa è tenuta a certificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 della stessa legge.

2. La pubblica amministrazione non può richiedere ai cittadini la produzione del certificato di assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti, né atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

3. Ai sensi dell'art. 18, 2° comma, della legge 7/8/1990, n. 241, qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

4. Ai sensi dell'art. 18, 3° comma, della legge 7/8/1990, n. 241, parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 3

1. In luogo della certificazione richiesta dalle vigenti disposizioni, possono essere prodotte, a documentazione degli stati e



COMUNE DI VEJANO  
PROVINCIA DI VITERBO



requisiti personali e dei fatti giuridici indicati, dichiarazione sottoscritte dall'interessato, nei casi previsti dall'art. 2 della legge 4/1/1968, n. 15 e precisamente: in luogo dei certificati e degli estratti degli atti di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato civile, statodi famiglia, esistenza in vita, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione e attuale posizione militare di stato, relativi allo stesso interessato, nonché in luogo dei certificati e degli estratti degli atti di nascita del figlio, e di morte del coniuge, dell'ascendente o discendente (in linea retta).

2. Le dichiarazioni degli interessati non sono ammesse in sostituzione degli stati di servizio e dei fogli matricolari militari, degli estratti degli atti di nascita e di stato civile, nei casi in cui, ai sensi di speciali disposizioni, occorre accertare l'esistenza di eventuali annotazioni.

3. Nei casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il cittadino è esonerato dal produrre la documentazione di rito e l'amministrazione adotta il provvedimento, salvo che ritenga di provvedere d'ufficio ad accertarne preventivamente la veridicità, in presenza di un ragionevole dubbio che le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato siano mendaci o, comunque, non conformi al vero.

Art. 4

1. In luogo della documentazione relativa a fatti, stati e qualità personali, possono essere prodotti dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte dall'interessato, nei casi previsti dall'art. 3 della legge 4/1/1968, n. 15.

2. Possono, altresì, ammettersi dichiarazioni temporaneamente sostitutive in ordine a requisiti e fatti diversi da quelli ivi indicati, quali: la qualifica professionale, il tipo di professione, la condizione non professionale (disoccupato, persona in cerca di occupazione, studente, casalinga, pensionato, benestante, ecc.), il titolo di studio, i legami di parentela ed affinità, la iscrizione ad albi privati, la iscrizione e la frequenza ad istituti scolastici e professionali, il codice fiscale, licenze ed autorizzazioni amministrative, provvedimenti di abitabilità e simili.

3. Le relative dichiarazioni temporaneamente sostitutive sono sottoscritte dall'interessato e autenticate con le modalità di cui all'art. 20 della stessa legge e con l'osservanza delle norme sull'imposta di bollo e sui diritti di segreteria.

4. In questi casi la normale documentazione sarà successivamente prodotta dall'interessato, entro il termine di gg. 30 dalla richiesta dell'Amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

5. La commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento potrà provvedere ad individuare altri fatti, stati e qualità personali, sulla base di esigenze pratiche e organizzative, ad integrazione di



COMUNE DI VEJANO  
PROVINCIA DI VITERBO



quelli elencati dal paragrafo 1.

Art. 5

1. La regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, sarà effettuata da parte dell'autorità che ha rilasciato la medesima, su richiesta dell'interessato di norma entro il termine di 30 giorni.

2. Nel caso di non conformità tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva e la normale documentazione successivamente prodotta, il funzionario tenuto all'emanazione del provvedimento accerterà d'ufficio, ove necessario, la veridicità dei fatti, degli stati e delle qualità personali prima dell'emanazione del provvedimento stesso. L'esito dell'accertamento dovrà risultare agli atti dell'ufficio.

3. La rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, sarà effettuata per iscritto con una dichiarazione ad integrazione, resa dall'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'ufficio invita l'interessato stesso a provvedervi.

4. Trascorsi i termini di cui agli artt. 4 e 5 senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione richiesta od abbia provveduto alla regolarizzazione o alla rettifica, il provvedimento in suo favore non può essere emanato e decadono le sue posizioni in eventuali graduatorie.

Art. 6

1. Le dichiarazioni possono essere rese separatamente o congiuntamente tra loro ed anche nel contesto della istanza eventualmente da produrre.

2. Devono essere presentate, di preferenza già iscritte in appositi moduli messi a disposizione dell'Amministrazione, oppure redatte anche a mezzo di sistemi elettronici. La firma del dichiarante, per esteso e leggibile, va apposta sulla dichiarazione tassativamente alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968 o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Art. 7

1. Per "funzionario competente a ricevere la documentazione", si intende qualunque impiegato, di qualifica funzionale non inferiore alla quarta, che secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, può ricevere la normale documentazione, ciò anche quando la documentazione



**COMUNE DI VEJANO**  
PROVINCIA DI VITERBO



debba successivamente essere inoltrata, d'ufficio, ad altra amministrazione per l'emanazione del provvedimento.

**Art. 8**

1. Per "altro funzionario incaricato dal Sindaco" si intende qualunque impiegato che possa essere addetto al rilascio delle normali certificazioni amministrative.

**Art. 9**

1. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma in calce alla dichiarazione è stata apposta in sua presenza, dall'interessato, previa sua identificazione.

2. Ove le dichiarazioni occupino più fogli, l'interessato deve apporre la firma anche sui margini in fogli intermedi.

3. Il funzionario dovrà ammonire il dichiarante sulle responsabilità che derivano da eventuali dichiarazioni mendaci.

4. Le dichiarazioni sostitutive dei certificati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e sui diritti di segreteria.

**Art. 10**

1. E' istituita un'apposita Commissione per l'attuazione del presente regolamento.

2. La commissione ha il compito di:

- individuare e definire altri fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli previsti dall'art. 4 del presente regolamento;
- raccordare l'attività dell'Amministrazione comunale con le altre pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarne i rapporti amministrativi nello spirito della legge n. 15/1968.

3. La commissione è composta da:

- il Sindaco (o suo delegato);
- il Segretario Comunale;
- il responsabile dei servizi demografici;
- uno o più rappresentanti degli altri uffici.



COMUNE DI VEJANO  
PROVINCIA DI VITERBO



ART. 11

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la riforma dell'amministrazione, n. 778/8/1 del 21 ottobre 1968 e alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 26779 del 20 dicembre 1988, n. 58307/7463 del 5/12/1990 e n. 60926/7463 del 23/1/1991.



**COMUNE DI VEJANO**  
PROVINCIA DI VITERBO



Il presente Regolamento:

- 1) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16  
MARZO 1994, con atto n. 23
- 2) è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni  
consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza  
opposizioni o reclami;
- 3) è stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei  
Comuni nella seduta del \_\_\_\_\_, Decisione n. \_\_\_\_\_;
- 4) è stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale, munito del visto del  
CO.RE.CO., per ulteriori 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami;
- 5) è entrato in vigore il giorno \_\_\_\_\_.

Vejano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VEJANO  
(Provincia di Viterbo)

-----ooo000ooo-----

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23 DEL 16/3/1991

OGGETTO: Adozione regolamento comunale per le  
dichiarazioni sostitutive e di certificazione  
e temporaneamente sostitutive

CAP. \_\_\_\_\_ (COD. \_\_\_\_\_) OGGETTO \_\_\_\_\_

GESTIONE COMPETENZA / RESIDUI

- SOMMA STANZIATA .....	f.	_____
- VARIAZIONI IN AUMENTO .....	f.	_____
- VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE .....	f.	_____
- SOMME GIA' IMPEGNATE .....	f.	_____
- SOMMA DISPONIBILE .....	f.	_____

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990 n. 142,

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di f. \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

- PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

- PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA'.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

l.to ROMITI dr. Luigi

Il Segretario

Il Consigliere Anziano

l.to dr. Luigi ANNIBALI

l.to dr. Camillo FIASCHETTI

Prot. N. li **27 APR. 1991**

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

l.to dr. Luigi ANNIBALI

Prot. N. li

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno            festivo            di mercato oppure: dal            al            e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

l.to

E copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Presidenza municipale l.to

**27 APR. 1991**

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno                       al            senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data                                 , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

l.to

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

REGIONE LIGURIA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE DEMONSTRATIVA DEL CONTROLLO

VISTO: REGIONE LIGURIA

Adotta del **15 MAG. 1991**

Prot. n° **5092**

Il Segretario

